

# CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Sede: Bassano del Grappa (VI) – c/o Sede municipale – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

C.F.: 91051960242

Ente locale responsabile del coordinamento: COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 25/01/2021

Immediatamente eseguibile

N. di Reg. 1/2021

N. di prot. 21/2021 del 01/02/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA E IL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI” PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DELL’ENTE.**

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio alle ore 15:30 si è riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, per deliberare come da invito prot. n. 15/2021 del 21.01.2021 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti del COMITATO DI BACINO:

NOMINATIVO	CARICA	P/A	Giustificato
<b>ARGENTI ANTONELLA</b> Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)	<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>	
<b>TONAZZO STEFANO</b> Sindaco del Comune di Limena (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>A</b>	
<b>MONTAGNER CRISTIANO</b> Sindaco del Comune di Mussolente (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLIZZARI ALDO</b> Sindaco del Comune di Rotzo (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>PELLANDA LUIGI</b> Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>BAGGIO LORENZA MARIA</b> Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	
<b>BETTIN ELISA</b> Assessore delegato del Comune di Cadoneghe (PD)	<b>COMPONENTE</b>	<b>P</b>	

**Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.**

Accertata la validità della seduta, risultando presente 6 dei 7 componenti del Comitato di Bacino, il Presidente dà avvio ai lavori del Comitato di bacino del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario del Comitato di Bacino e verbalizza la dipendente del Consiglio di Bacino rag. Antonella Piccolo.

PRESIEDE IL COMITATO DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. 11 - allegati n. 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f.

Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

(firma digitale)

Publicata nelle forme di legge all’Albo on-line del Comune di Bassano del Grappa (Ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”) per giorni 15 consecutivi dal 08/02/2021 al 23/02/2021.

## **IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"**

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 dell'1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione- tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di

abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15 maggio 2015, a mezzo posta elettronica certificata, con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni occorre provvedere all'effettiva sottoscrizione della Convenzione;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare il suddetto schema di convenzione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015, esecutiva;
- la bozza di convenzione di cui sopra presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1117/2014;
- la predetta convenzione, nonostante inviti in tal senso, non era stata sottoscritta da parte di tutti gli enti locali interessanti, risultando alla data del 23.02.2017 sottoscritta solo da 62 dei 72 Comuni coinvolti;
- la mancata sottoscrizione totalitaria da parte di tutti i Comuni impediva l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
- la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo n. 1190, avente ad oggetto *“Diffida ad adempiere ex art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011: sottoscrizione della convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta”*, registrata al protocollo comunale in data 02.01.2017 al numero 192, comunicava quanto segue: *“Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino “Brenta” e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l’adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla D.G.R. n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionale al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma e impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazione alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l’azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, con addebito di ogni relativo onere”*;
- conseguentemente, si provvedeva a definire un nuovo schema di convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, pienamente conforme allo schema tipo regionale, che il Comune di Bassano del Grappa, ente capofila, provvedeva ad approvare con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.02.2017, in sostituzione di quello già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 04.06.2015;
- con successive note prot. nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, la Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, sollecitava la sottoscrizione della citata convenzione entro il 31.03.2017;

- il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 20983 del 31.03.2017, registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31.03.2017, trasmetteva la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di 67 dei 72 Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non avevano proceduto alla sottoscrizione;
- con ulteriore nota prot. n. 32698 del 26.01.2018 il Comune di Bassano del Grappa, in qualità di ente locale responsabile del coordinamento per il Consiglio di Bacino "Brenta", richiedeva che venisse posta in essere l'azione sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011, convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- a seguito della richiesta del Comune di Bassano del Grappa, tenuto conto anche dell'esito infruttuoso di un incontro con i cinque Comuni non adempienti rispetto alla firma della convenzione convocato dalla Direzione regionale Ambiente in data 13.11.2017 e a fronte del perdurare di una situazione di stallo con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD1 e PD2, impeditiva di fatto anche della conseguente piena operatività del Consiglio di Bacino "Padova Città", la Regione Veneto, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 16.02.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 67650 del 21.02.2018), disponeva la nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito; veniva, conseguentemente, nominato il Direttore della Direzione Ambiente ing. Luigi Fortunato Commissario ad acta ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di Bacino "Brenta" in sostituzione dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro; il suddetto incarico, con termine entro centoottanta giorni dalla data di nomina, veniva successivamente prorogato al 31.10.2018 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 14.08.2018 (comunicato con nota della Direzione regionale Ambiente prot. n. 340006 del 16.08.2018);
- con nota prot. n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro - in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell'08.11.2018;
- con nota prot. n. 76001 dell'11.10.2019 il Comune di Bassano del Grappa, ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 29.10.2019 alle ore 15:00 una pre-assemblea allo scopo di condividere i successivi adempimenti in vista dell'assemblea per l'elezione degli organi del Consiglio di Bacino (da tenersi entro il 10.12.2019) e dell'avvio dell'attività operativa dello stesso Consiglio di Bacino a partire da gennaio 2020;
- con nota prot. n. 87146 del 21.11.2019 il Comune di Bassano del Grappa ente locale responsabile del coordinamento, provvedeva a convocare per il giorno 02.12.2019 alle ore 16:30 l'Assemblea di bacino per l'elezione del Presidente e del Comitato di Bacino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di bacino;

ATTESO che, in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio);

PRECISATO che il Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continuano ad essere assoggettate alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito mediante Convenzione tra i Comuni ricadenti nel Bacino e il Consiglio di Bacino le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Preso d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuto insediamento degli organi di indirizzo politico dell'ente Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", occorre ora provvedere in relazione agli organi di gestione burocratica;

RICHIAMATO in proposito l'art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», stipulata in formato elettronico con

ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018), il quale disciplina la figura del Direttore del Consiglio di Bacino, come segue:

*“1. Il Direttore è nominato dall’Assemblea di bacino su proposta del Comitato di bacino.*

*2. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:*

*a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;*

*b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;*

*c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;*

*d. coordina l’attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;*

*e. cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea di bacino;*

*f. esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c)*

*g. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;*

*h. propone al Comitato di bacino il regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;*

*3. Il Direttore riferisce annualmente all’Assemblea di bacino sulla propria attività”.*

**RICHIAMATO** altresì l’art. 16 della succitata Convenzione che disciplina l’Ufficio del Consiglio di Bacino, come segue:

*1. L’ufficio del Consiglio di bacino è istituito presso il Comune di Bassano del Grappa (VI).*

*2. Nel regolamento di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l’organizzazione dell’ufficio del Consiglio di bacino.*

*3. A capo dell’ufficio del Consiglio di bacino è posto il Direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l’ufficio stesso.*

*4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l’ufficio del Consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all’ufficio del Consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all’articolo 1, comma 1.*

*5. All’ufficio del Consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all’ufficio medesimo.*

*6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà fare ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all’articolo 12, comma 2 lettera c, dovrà individuare preventivamente.*

*7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all’ufficio del Consiglio di bacino sarà espletata dal Direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.*

*8. L’ufficio del Consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.*

*9. Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all’ufficio del Consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l’assegnazione al predetto ufficio.*

*10. Nella definizione dell’assetto organizzativo dell’ufficio del Consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare in modo puntuale l’apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il*

*funzionamento dell'ufficio stesso ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno”;*

**RICHIAMATO** anche il disposto dell'art. 5, comma 6, della Legge regionale 31.12.2012, n. 52:

*6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali”;*

**DATO ATTO** che il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ha provveduto a riassorbire la sola unità di personale già impiegata nel Consorzio di Bacino Padova 1 e che dunque è in forza all'Ente dal 1/1/2021 un istruttore amministrativo di cat. C1;

**RISCONTRATO**, tuttavia, che, in attesa che il Consiglio di Bacino provveda a dotarsi di una propria struttura organizzativa, oltre che a completare l'assorbimento del personale già impiegato presso i Consorzi Padova 2 e Padova 3, in liquidazione (aspetto che presuppone tra l'altro la piena operatività dell'ente di governo d'ambito nell'esercizio della sua funzione regolatoria e il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ai precedenti enti/autorità di bacino come da piani di ricognizione e liquidazione dagli stessi predisposti), occorre assicurare al neoistituito Consiglio di Bacino la disponibilità di uffici, arredi, infrastruttura Hardware e software, telefonia per far operare il personale in forza e per avviare tutte le attività proprie dell'Ente oltre che di una figura che eserciti pro tempore le funzioni e attribuzioni proprie del Direttore;

**RICHIAMATI**

- l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni pubbliche possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

**ATTESO** che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare “moduli gestionali di tipo collaborativo/pattizio”, sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli enti pubblici a carattere locale, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

**DATO ATTO** che l'aumento della domanda di servizi in un contesto di grave crisi economica e la necessità di risorse umane e strumentali innovative, di adeguata e costante formazione/specializzazione, spinge nella direzione di pensare e progettare “nuovi moduli gestionali”, tra i quali forme di intesa di collaborazione di tipo pattizio, per giungere, se i risultati attesi saranno soddisfacenti, anche ad eventuali forme di “gestioni associate” o di tipo “convenzionale”, tenendo conto in particolare:

- a) della corresponsabilità dei diversi livelli di governo nella gestione del sistema;
- b) lo sviluppo di una collaborazione avanzata;

**PRESO ATTO** della criticità organizzativa e urgente necessità di affidare temporaneamente la responsabilità di Direttore dell'Ente mediante utilizzo congiunto con l'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 165/2001, incardinando in via transitoria la struttura

dell'ufficio di Bacino Brenta per i rifiuti presso il Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato (da ora CdB Brenta);

**RITENUTO**, nelle more di individuazione da parte del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" della sede dell'Ente e del suo allestimento e messa a disposizione di instaurare con il CdB Brenta, Ente omologo per dimensioni, struttura e forma giuridica, un rapporto di collaborazione e supporto, nella forma di convenzione, per sovvenire sia all'esigenza stringente di collocare il personale presso uffici, che di formarlo, che di usufruire della figura del Direttore in forma congiunta

**ATTESO** che, dopo opportuni contatti avuti tra questo Consiglio di Bacino e il CdB Brenta, si è concordato in via sperimentale per la durata di 12 (dodici) mesi dall'1 febbraio 2021, eventualmente rinnovabile:

1. l'utilizzo in assegnazione temporanea nella misura di 1/5 dell'orario di servizio del Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta", inquadrato nella categoria Dirigenziale, che si è reso disponibile;
2. di ospitare presso la sede del CdB Brenta, nelle more di individuazione e allestimento della sede propria, gli uffici del Consiglio di Bacino per i rifiuti, ivi compresa la messa a disposizione di una postazione, arredi, infrastruttura Hardware, telefonia per far operare il personale in forza prevedendo un rimborso forfettario;
3. di supportare la fase di avvio dell'Ente e di formazione del personale con l'affiancamento del personale già operante presso il CdB Brenta e delle esperienze acquisite, mediante specifico progetto, prevedendo un rimborso forfettario per spese del personale almeno pari ai costi riconosciuti all'Ente come corrispettivo dell'utilizzo della sede (punto 2);
4. servizi specifici su richiesta, legati a contingenze procedurali o normative che si rendessero necessarie per non incorrere in disservizi o sanzioni nelle more della piena operatività del CdB Brenta per i rifiuti;

**ATTESO** che dette attività di supporto dovranno essere svolte senza pregiudizio per l'esercizio delle funzioni assegnate al Dirigente e al personale del Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico integrato;

**VISTE** le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale a tempo indeterminato di una amministrazione presso altra amministrazione nell'interesse di quest'ultima e di entrambe nell'ottica di una comune collaborazione;

**RILEVATO** che, in base all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico del dipendente;

**TENUTO CONTO** che con l'utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il dipendente l'insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico-funzionale, dall'altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l'ente di appartenenza;

**VALUTATO** altresì come opportuno il riconoscimento al Dirigente in utilizzo congiunto da parte del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti di un assegno ad personam, in conseguenza degli obiettivi attribuiti e della ulteriore responsabilità assunta dal Dirigente in parola in misura almeno pari ai costi tabellari riconosciuti all'Ente come corrispettivo dell'utilizzo

**VISTO** l'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni locali) in data 22.01.2004, che così dispone:

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*
3. *La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.*
4. *I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.*
5. *Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6”.*

VISTO anche l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”(pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), che così dispone.“124. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.*

RITENUTO di approvare l'utilizzo congiunto del Direttore del Consiglio di Bacino “Brenta”, inquadrata nella categoria Dirigenziale, nella misura di 1/5 dell'orario di servizio per la copertura temporanea del posto di Direttore del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”;

ASSUNTO che, dopo interlocuzioni vie brevi, il Consiglio di Bacino “Brenta” con deliberazione del Comitato Istituzionale n.8 del 22/01/2021 ha approvato uno schema di convenzione per regolare questa forma di supporto e utilizzo congiunto;

DATO ATTO che il suddetto schema disciplina le modalità operative e il tempo di lavoro in assegnazione del Dirigente, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, nonché la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare questa forma di supporto;

RITENUTO altresì di far proprio lo schema di convenzione tra il Consiglio di Bacino “Brenta” e il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” come approvato dal CdB Brenta per l’avvio delle attività dell’ente e l’utilizzo congiunto del Direttore;

Tutto ciò premesso,

## **IL COMITATO DI BACINO**

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

DATO ATTO che sulla presente deliberazione non vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 TUEL, in quanto si tratta di previo atto di indirizzo politico a monte dell’individuazione della struttura tecnico-gestionale che sarà preposta alle attività e all’esercizio delle competenze gestionali di cui agli artt. 107 TUEL e 49 TUEL quanto ai pareri sulle proposte di deliberazione degli organi di indirizzo politico;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l’esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di instaurare con il CdB Brenta, Ente omologo per dimensioni, struttura e forma giuridica, un rapporto di collaborazione e supporto, nella forma di convenzione, per sovvenire sia all’esigenza stringente di collocare il personale presso uffici, che di

- formarlo con l'affiancamento del personale già operante presso il CdB Brenta, che di usufruire della figura del Direttore in forma congiunta;
- 3) di approvare l'utilizzo congiunto del Direttore del Consiglio di Bacino Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta", inquadrata nella categoria Dirigenziale, nella misura di 1/5 dell'orario di servizio per la copertura temporanea del posto di Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";
  - 4) di far proprio lo schema di convenzione tra il Consiglio di Bacino Brenta e il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" come approvato dal Consiglio di Bacino Brenta per l'avvio delle attività dell'ente e l'utilizzo congiunto del Direttore, dando atto che il suddetto schema di convenzione disciplina le modalità operative e il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare questa forma di supporto;
  - 5) di dare atto che la durata della convenzione di cui al precedente punto 2 è stabilita in mesi 12 con decorrenza dall' 1 febbraio 2021, con possibilità di proroga, previo accordo tra le parti;
  - 6) di incaricare il Presidente per la firma della convenzione di cui al punto 4.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO  
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

---

Colui che presiede il Comitato di Bacino propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di rendere immediatamente operativa la convenzione con il Consiglio di Bacino "Brenta".

**PRESENTI N. 6**

**FAVOREVOLI N. 6**

## ALLEGATO

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AVVIO DELL'OPERATIVITA' DELL'ENTE E L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIRETTORE

L'anno **duemilaventuno il giorno delle rispettive firme digitali**, presso le rispettive sedi:

- per il Consiglio di Bacino Brenta sede legale: Borgo Bassano n.18 -35013 Cittadella (PD)
- per il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" – sede legale in Bassano del Grappa c/o Municipio – via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

i Signori:

1) **PIEROBON dott. LUCA** nato a Cittadella, il 23/08/1973, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO BACINO BRENTA, con sede in Cittadella (PD) in Borgo Bassano n.18, C.F. 92145800287, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

2) **ARGENTI dott.ssa ANTONELLA**, nata a Padova (PD) il 14.03.1968, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE pro tempore del CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI", con sede in Bassano del Grappa (VI) c/o Municipio – via Matteotti n. 39, C.F. n. 91051960242, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

**PREMESSO** che:

- l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni pubbliche possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie locali (ora Funzioni locali), *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;
- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), ulteriormente, dispone:
  - *"124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro, in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*.
- il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" – costituito mediante la forma giuridica della convenzione fra Enti locali ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.- D.lgs. 18.08.2000, n. 267 – è un Ente pubblico cui si applica il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie locali (ora Funzioni locali) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del C.C.N.Q. stipulato in data 11.06.2007;
- a seguito dell'avvenuto insediamento degli organi di indirizzo politico dell'ente Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", lo stesso ha la necessità di dotarsi di una propria struttura organizzativa, oltre che a completare l'assorbimento del personale già impiegato presso i

- Consorzi Padova 2 e Padova 3, in liquidazione (aspetto che presuppone tra l'altro la piena operatività dell'ente di governo d'ambito nell'esercizio della sua funzione regolatoria e il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo ai precedenti enti/autorità di bacino come da piani di ricognizione e liquidazione dagli stessi predisposti);
- il Consiglio di Bacino Brenta costituito mediante la forma giuridica della convenzione fra Enti locali ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.- D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 . è Ente, omologo per dimensioni, struttura e forma giuridica, al neoistituito Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;
  - la presente convenzione viene stipulata nelle more della individuazione della sede operativa e di piena operatività del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" allo scopo di assicurare a detto Consiglio di Bacino l'utilizzo di uffici, arredi e postazioni nonché di personale esperto, necessario per sovvenire sia all'esigenza stringente di collocare il personale presso uffici, che di formarlo, che di usufruire in forma congiunta di una figura apicale con capacità di firma (Direttore);
  - Atteso che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare "moduli gestionali di tipo collaborativi/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli enti pubblici a carattere locale, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;
  - Dato atto che l'aumento della domanda di servizi in un contesto di grave crisi economica e la necessità di risorse umane e strumentali innovative, di adeguata e costante formazione/specializzazione, spinge nella direzione di pensare e progettare "nuovi moduli gestionali", tra i quali forme di intese di collaborazione di tipo pattizio, per giungere, se i risultati attesi saranno soddisfacenti, anche ad eventuali forme di "gestioni associate" o di tipo "convenzionale", tenendo conto in particolare:
    - a. della corresponsabilità dei diversi livelli di governo nella gestione del sistema;
    - b. lo sviluppo di una collaborazione avanzata;
  - Considerata dell'urgente necessità organizzativa manifestata dal Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" di affidare temporaneamente la responsabilità di Direttore dell'Ente mediante utilizzo congiunto con l'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 165/2001, incardinando in via transitoria la struttura dell'ufficio di Bacino Brenta per i rifiuti presso il Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato (da ora CdB Brenta);
  - Atteso che dopo opportuni contatti avuti tra questo Consiglio di Bacino e il CdB Brenta, si è concordato in via sperimentale per la durata di 12 (dodici) mesi dall'1 febbraio 2021, eventualmente rinnovabile:
    - a. l'utilizzo in assegnazione temporanea nella misura di 1/5 dell'orario di servizio del Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta", inquadrato nella categoria Dirigenziale, ruolo ad oggi ricoperto dalla Dott.ssa Giuseppina Cristofani che si è resa disponibile;
    - b. di ospitare presso la sede del CdB Brenta, nelle more di individuazione e allestimento della sede propria, gli uffici del Consiglio di Bacino per i rifiuti, ivi compresa la messa a disposizione di una postazione, arredi, infrastruttura Hardware, telefonia per far operare il personale in forza prevedendo un rimborso forfettario;
    - c. di supportare la fase di avvio dell'Ente e di formazione del personale con l'affiancamento del personale già operante presso il CdB Brenta e delle esperienze acquisite, prevedendo, mediante specifico progetto, un rimborso forfettario per spese del personale almeno pari ai costi riconosciuti all'Ente come corrispettivo dell'utilizzo della sede (punto 2);
  - Atteso che dette attività di supporto dovranno essere svolte senza pregiudizio per l'esercizio delle funzioni assegnate al Dirigente e al personale del Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico integrato";
  - Viste le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale a tempo indeterminato di una amministrazione presso altra amministrazione nell'interesse di quest'ultima e di entrambe nell'ottica di una comune collaborazione;

- Rilevato che in base all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico del dipendente;
- Tenuto conto che con l'utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il dipendente l'insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico -funzionale, dall'altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l'ente di appartenenza;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

Con il presente articolo si concordano ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 tra l'Ente Consiglio di Bacino "Brenta" per il Servizio Idrico Integrato (da ora CdB Brenta) e l'Ente Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale (da ora CdBB rifiuti):

1. l'utilizzo congiunto in assegnazione temporanea per il periodo di cui in premessa nella misura di 1/5 dell'orario di servizio del Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta", Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI, inquadrata nella categoria Dirigenziale, che si è resa disponibile;
2. L'utilizzo da parte del personale del CdBB rifiuti presso la sede del CdB Brenta, (Borgo Bassano 18 a Cittadella), nelle more di individuazione e allestimento della sede propria, degli spazi e allestimenti individuati come segue:
  - 1 Ufficio completo di arredi con una postazione di lavoro completa (scrivania, sedia, 1 PC, 1 apparecchio telefonico);
  - 1 spazio riunione ad uso esclusivo con tavolo e sedie (5-6 persone);
  - 1 armadio per archivio, dotato di chiavi;
  - utilizzo sala riunioni (fino a 25 persone) nell'ambito della disponibilità da calendario;
  - servizio di accesso alla rete, telefonia, stampa, marca tempo,
  - spazio esclusivo per archiviazione sul server,
3. affiancamento del personale già operante presso il CdB Brenta per supportare la fase di avvio dell'Ente e la formazione del personale del CdBB rifiuti nell'avvio dei protocolli operativi e gestionali;
4. servizi specifici su richiesta, legati a contingenze procedurali o normative che si rendessero necessarie per non incorrere in disservizi o sanzioni nelle more della piena operatività del CdBB rifiuti;

L'utilizzo del personale avviene nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

L'utilizzo degli spazi avviene nel rispetto di tutte le norme previste per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

##### **Art. 2**

##### **Principi generali di utilizzo congiunto del personale e degli spazi**

La presente convenzione intende perseguire finalità di economicità efficienza ed efficacia nella gestione dell'ufficio, omogeneità nell'applicazione della disciplina normativa e contrattuale in materia di pubblico impiego, miglioramento del servizio e distribuzione ottimale del personale dipendente degli Enti partecipanti nonché la valorizzazione e sviluppo della professionalità dei dipendenti.

##### **Art. 3**

## **Funzioni attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza**

Sono assegnate al Direttore del CdB Brenta, Dott.ssa Giuseppina Cristofani, le funzioni amministrative e tecniche decisorie e pertanto lo stesso adotterà tutti i provvedimenti in qualità di Direttore del CdBB rifiuti in applicazione dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000.

I provvedimenti adottati in nome e per conto del CdBB rifiuti dovranno rispettare la normativa contrattuale e contabile nonché osservare i limiti di bilancio degli atti di programmazione economica finanziaria nonché indirizzi e direttive degli organi collegiali dell'Ente.

## **Capo II**

### **Rapporti tra soggetti convenzionati**

#### **Art. 4**

##### **Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è stabilita con decorrenza dal 01.02.2021 al 31/01/2022. La presente convenzione cesserà in ogni caso automaticamente alla scadenza del termine sopra fissato, senza obbligo di preavviso.

Le parti stipulanti si riservano comunque, allo scadere della presente convenzione, di approvare e stipulare analoga convenzione per un periodo temporale da definire, laddove ne permanessero le esigenze e previo provvedimento espresso dei rispettivi organi competenti.

#### **Art. 5**

##### **Rapporti finanziari**

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

1. Per l'utilizzo in assegnazione temporanea del Direttore del Consiglio di Bacino "Brenta", Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI, inquadrata nella categoria Dirigenziale, il CdBB rifiuti dovrà corrispondere al CdB Brenta' un importo, in ragione annua, pari a 1/5 del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi C.C.N.L. dei Dirigenti del personale del Comparto Funzioni locali, oltre agli oneri previdenziali e assicurativi e all'IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge.

Inoltre dovrà riconoscere al Dirigente, a titolo di integrazione del valore della retribuzione della anzidetta professionalità in conseguenza degli obiettivi attribuiti e della ulteriore responsabilità assunta con la stipula della presente convenzione, un assegno ad personam, commisurato in misura a pari a 1/5 del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi C.C.N.L. dei Dirigenti del personale del Comparto Funzioni locali.

Il CdBB rifiuti corrisponderà in ogni caso direttamente al Direttore, su richiesta e previa presentazione di nota analitica dei tragitti effettuati con riferimento a un periodo almeno trimestrale, le somme dovute quali rimborsi per le spese di viaggio per missione effettuate su disposizione e nell'interesse del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" medesimo.

L'Ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fondamentale spettante al dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l'Ente di appartenenza) e l'Ente utilizzatore si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal CdB Brenta' in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza semestrale, della quota parte fruita dal CdBB rifiuti.

2. Per l'utilizzo da parte del personale del CdBB rifiuti presso la sede del CdB Brenta, (Borgo Bassano 18 a Cittadella) nelle more di individuazione e allestimento della sede propria, degli spazi e allestimenti individuati come segue:

- 1 Ufficio completo di arredi con una postazione di lavoro completa (scrivania, sedia, 1 PC, 1 apparecchio telefonico);
- 1 spazio riunione ad uso esclusivo con tavolo e sedie (5-6 persone);
- 1 armadio per archivio, dotato di chiavi;
- utilizzo sala riunioni (fino a 25 persone) nell'ambito della disponibilità da calendario
- servizio di accesso alla rete, telefonia, stampa ,marca tempo,
- spazio esclusivo per archiviazione sul server

Il CdBB rifiuti corrisponderà al CdB Brenta un importo forfettario stabilito in 500,00 Euro/mese, calcolato con riferimento alla misura di 1/ 5 a titolo di compartecipazione alle spese di affitto, utenze e gestione dei locali messi a disposizione.

Gli importi saranno erogati con cadenza semestrale posticipata.

3. L'attività di affiancamento da parte del personale già operante presso il CdB Brenta (Direttore escluso) per supportare la fase di avvio dell'Ente e la formazione del personale del CdBB rifiuti nell'avvio dei protocolli operativi e gestionali, costituirà un nuovo e specifico progetto assegnato al personale del CDB Brenta in aggiunta agli obiettivi già assegnati nel Piano delle performance. Per detta progettualità è stabilito un importo forfettario pari a 6.000,00 Euro/anno. Il CdBB rifiuti corrisponderà al CdB Brenta detto importo in un'unica soluzione nella misura commisurata al livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati che sarà valutato nell'ambito del ciclo delle performance dal Dirigente del CdB Brenta.
4. Per i servizi specifici su richiesta si intendono quelli legati a contingenze procedurali o normative che si rendessero necessarie per non incorrere in disservizi o sanzioni nelle more della piena operatività ovvero a esigenze logistiche e organizzative diverse da quelle pattuite, del CdBB rifiuti, e che il Cdb Brenta non possa fornire con risorse interne. Trattandosi di casistica eventuale e non definibile aprioristicamente, l'importo non è quantificabile a priori e pertanto verrà definito tra le parti mediante quantificazione scritta formulata dal Cdb Brenta in risposta a richiesta scritta formulata dal CdBB rifiuti. I servizi saranno erogati solo previa accettazione scritta da parte del CdBB Rifiuti della quantificazione proposta.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'Ente utilizzatore è tenuto a comunicare gli importi iscritti in bilancio per le spese da sostenersi a tale titolo, e con la sottoscrizione della stessa convenzione si impegna ad erogare alle scadenze prestabilite la quota dovuta.

Il CdBB rifiuti è tenuto a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della relativa rendicontazione.

## **Art. 6**

### **Tempo di lavoro in assegnazione**

La Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI presterà servizio a favore dell'Ente utilizzatore per le sole attribuzioni indicate nel precedente articolo 1 comma 1 per il minimo di 7,12 ore su 36 settimanale, dietro rimborso della spesa equivalente dal Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" al Consiglio di Bacino Brenta ;

L'orario di lavoro e le giornate di servizio, una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun Ente senza necessità di modificare il presente accordo, previa preliminare consultazione tra gli Enti medesimi e sentito il dipendente, anche a fronte di esigenze eccezionali o di picchi di lavoro presso l'Ente utilizzatore

Le modalità e tempi di svolgimento delle attività prestate dal personale già operante presso il CdB Brenta (Direttore escluso) indicate nel precedente articolo 1 comma 3 saranno organizzate secondo un principio di organicità, flessibilità ed efficacia dal Direttore in modo da escludere pregiudizio all'attività ordinaria del CDB Brenta

## **Art. 7**

### **Modifiche della convenzione**

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto negli articoli precedenti.

#### **Art. 8**

##### **Contenzioso relativo alla convenzione**

Ogni controversia tra gli Enti aderenti alla presente convenzione, derivante all'interpretazione o esecuzione dello stesso, viene rimessa rispettivamente al Presidente del Consiglio Brenta e al Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti", fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti. Per la gestione del contenzioso che dovesse insorgere si elegge come Foro competente il Foro di Padova

#### **Art. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali sono utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni conclusive**

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

#### **Art. 11**

##### **Registrazione**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato "B") ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in originale.

Luogo Bassano del Grappa    Data della firma digitale

(Per il CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI")

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Argenti (firmato digitalmente in originale)

Luogo Cittadella    Data della firma digitale

(Per il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA)

IL PRESIDENTE

Dott. Luca Pierobon (firmato digitalmente in originale)

Luogo Cittadella    Data della firma digitale

Il Direttore del CONSIGLIO DI BACINO BRENTA, interessato, per presa visione ed accettazione:

Dott.ssa Giuseppina Cristofani (firmato digitalmente in originale)